



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 456879 /RU

TAR N. 2024 - 42

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1866 DELLA COMMISSIONE
DEL 3 LUGLIO 2024, CHE ISTITUISCE UN DAZIO COMPENSATIVO
PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI VEICOLI ELETTRICI A BATTERIA
NUOVI, CONCEPITI PER IL TRASPORTO DI PERSONE, ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Roma 10/07/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 4 luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 prevede che:

- all'articolo 1 paragrafo 1 è istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli delle categorie L6 e L7 a norma del Regolamento (UE) n. 168/2013 ⁽⁵⁰⁰⁾ e i motocicli, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli dotati di un range estender a combustione interna (unità di potenza ausiliaria) attualmente classificati con il codice NC ex 8703 80 10 (codice TARIC 8703 80 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese;
- all'articolo 1 paragrafo 2 le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo provvisorio	Codice addizionale TARIC
Gruppo BYD:	17,4 %	89BL
— BYD Auto Company Limited		
— BYD Auto Industry Company Limited		
<small>(⁵⁰⁰) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).</small>		
Società	Dazio compensativo provvisorio	Codice addizionale TARIC
— Changsha BYD Auto Company Limited		
— Changsha Xingchao Auto Company Limited		
— Changzhou BYD Auto Company Limited		
— Fuzhou BYD Industrial Company Limited		
— Hefei BYD Auto Company Limited		
— Jinan BYD Auto Company Limited		
Gruppo Geely:	19,9 %	89BM
— Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Company Limited		
— Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co., Ltd.		
— Fengsheng Automobile (Jiangsu) Co., Ltd.		
— Shanxi New Energy Automobile Industry Co., Ltd.		
— Zhejiang Geely Automobile Company Limited		
— Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company Limited		
Gruppo SAIC:	37,6 %	89BN
— SAIC MAXUS Automotive Company Limited		
— SAIC Motor Corporation Limited		
— Nanjing Automobile (Group) Corporation		
— SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd.		
— SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd.		
— SAIC General Motors Co., Ltd.		
Altre imprese che hanno collaborato (allegato)	20,8 %	
Tutte le altre società	37,6 %	8999

- all'articolo 1 paragrafo 3 l'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *"Il sottoscritto certifica che i (volume) veicoli elettrici a batteria nuovi venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte"*. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società;

- all'articolo 1 paragrafo 4 l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
- all'articolo 2 paragrafo 1 le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- all'articolo 2 paragrafo 2 le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866;
- all'articolo 2 paragrafo 3 le parti interessate che intendono richiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata;
- all'articolo 3 paragrafo 1 le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 della Commissione;
- all'articolo 3 paragrafo 2 i dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell'Unione a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del procedimento di cui al già menzionato Regolamento.

Il suddetto Regolamento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*. L'articolo 1 si applica per un periodo di quattro mesi.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.